



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La riforma non corregge le incongruenze fiscali della trasformazione societaria

di Luciano Sorgato

BonelliErede with LOMBARDI

Master di specializzazione

Scopri di più

Capitali e operazioni straordinarie per la crescita

Fiscalmente, la **trasformazione di una società di persone in società di capitali** (e di una società di capitali **in società di persone**) determina la modifica della tecnica impositiva della **trasparenza** (articolo 5, Tuir), con il **regime impositivo dell'Ires** (e viceversa). Tale mutamento di sistema di tassazione è alla base dell'obbligo legislativo di **fractionare l'unitario esercizio sociale in due diversi e autonomi periodi d'imposta** (quello che va dall'1.1 alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese e quello successivo che riparte dall'iscrizione sino al 31.12). La trasformazione del modello societario comporta la **necessità di evitare che**, dall'intersezione dei due regimi fiscali (trasparenza ed Ires), non abbiano da derivare **salti o duplicazioni d'imposta**, entrambi distorsivi delle dinamiche legali dell'obbligazione tributaria.

A tale specifico scopo, l'[**articolo 170, Tuir**](#) - oltre a prevedere, al comma 2, l'applicazione del regime fiscale della trasparenza in raccordo con il periodo d'imposta che si esaurisce con la **data di effetto della trasformazione** (l'indicata iscrizione nel Registro delle Imprese) e del **regime Ires per il successivo periodo d'imposta** (l'ulteriore frazione dell'unitario esercizio sociale) - disciplina, al comma 3, **specifiche condizioni** di trasparenza contabile delle **riserve già tassate per trasparenza in capo ai soci della società di persone**, al fine di escludere la **sopravvenienza di altre forme di tassazione**. Analogamente provvede il comma 4, dell'[**articolo 170, Tuir**](#), per la **trasformazione da società di capitali in società di persone**, al fine di **salvaguardare la tassazione del dividendo** sulle riserve accantonate in **regime Ires**.

Con tale scritto, si vuole rappresentare come le citate prescrizioni **non siano sufficienti** a salvaguardare la necessaria linearità delle conseguenze fiscali, nel caso di **meccanismi di rateazione in corso di componenti positivi o negativi** o in caso di presenza di fondi tassati stanziati in bilancio ante trasformazione.

Volendo rappresentare un esempio di distorsione impositiva, per **agevolare la comprensione**, qualora nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali sia, ad esempio, in corso una **rateazione quinquennale per plusvalenze realizzate**, ai sensi dell'[**articolo 86, comma 4, Tuir**](#), a fronte dell'iniziale variazione in **diminuzione del reddito imponibile** relativo



all'esercizio del loro realizzo, per le quote di plusvalenza da tassare dopo la trasformazione, le relative **variazioni in aumento sconteranno l'Ires**.

Qualora a tale tassazione Ires non venisse ad addizionarsi la tassazione del relativo dividendo, si registrerebbe un **ammacco erariale rispetto all'ordinaria incidenza fiscale su un reddito imponibile**, legislativamente pensata per il regime Ires. Se si ipotizza un **utile civilistico di 300**, inclusivo di una **plusvalenza di 100**, che la società di persone decide di **rateizzare in 5 rate costanti**, apportando una **variazione in diminuzione** in sede di dichiarazione dei **redditi di 80 e tassando**, quindi, un **imponibile fiscale di 220**, a fronte dell'intero **utile di bilancio** stanziato a **patrimonio netto per 300**; qualora tale società si trasformasse in società di capitali, le **residue 4 quote della plusvalenza sconterebbero la tassazione Ires**. Le riserve accantonate a patrimonio netto di 300, qualora venissero tutte iscritte in bilancio come **riserve ante trasformazione**, in quanto **temporalmente risalenti a prima della data di effetto della trasformazione**, genererebbero la rappresentata **distorsione dell'ordinario livello di imposizione fiscale**.

Le rate postergate alla trasformazione verrebbero, infatti, **assoggettate ad Ires mediante variazioni in aumento** nelle relative dichiarazioni dei redditi, a cui, però, **non corrisponderebbe alcuna formazione di utili tassabili come dividendo** al momento della distribuzione. In aderenza, quindi, al dato normativo che letteralmente riferisce a **riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci**, le riserve di 300, dovrebbero venire **iscritte solo per 220 come riserve ante trasformazione**, in quanto solo per tale ammontare si raccordano **con utili imputati ai soci**, mentre per il **residuo ammontare di 80** dovrebbero venire iscritte come **ordinarie riserve da assoggettare alla tassazione fiscale del dividendo** al momento della distribuzione.

È vero che la sensazione che si ritrae dalla congiunta lettura dei commi 3 e 4 è che il Legislatore, anche per motivi di semplificazione, abbia inteso **assumere come unico spartiacque divisorio delle riserve la data di effetto della trasformazione**, senza transito di riserve da un regime fiscale all'altro. Tuttavia, in assenza di una individuazione delle riserve strettamente rispondente alla locuzione "con utili imputati ai soci", lo squilibrio impositivo **appare inevitabile**.

Nel caso fosse in essere, invece, un **meccanismo di rateazione** relativo al differimento per quote costanti dell'eccedenza, ex [articolo 102, comma 6, Tuir](#), l'effetto distorsivo verrebbe ad invertirsi, con una **sovrimposizione di conseguenze impositive a carico del contribuente**.